

Blu[®]Banca

STATUTO SOCIALE

Statuto Sociale

Art.1 - Denominazione

1. E' costituita la "Blu Banca S.p.A.", di seguito indicata per brevità anche semplicemente come Banca, che assume la forma di società per azioni .
2. La società fa parte del Gruppo Banca Popolare del Lazio; in tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.
3. Gli Amministratori della società forniscono alla capogruppo ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la verifica del rispetto delle stesse.

Art.2 - Sede

1. La Banca ha la sede sociale e la Direzione Generale a Roma.
2. Nell'osservanza delle vigenti disposizioni, la Banca può istituire, ovvero sopprimere sedi amministrative ed operative, filiali, sedi secondarie, succursali, agenzie ed uffici di rappresentanza sia in Italia che all'estero.
3. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal Libro Soci ove riportato a seguito di dichiarazione resa dal socio all'atto del suo ingresso nel capitale sociale. In mancanza dell'indicazione del domicilio del socio nel Libro Soci si fa riferimento, per le persone fisiche, alla residenza anagrafica e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, alla sede legale.

Art.3 - Durata

1. La durata della Banca è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.

Art.4 - Oggetto Sociale

1. La Banca ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, in Italia e all'estero, ai sensi delle

leggi vigenti. A tale fine essa può compiere tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, ivi compresi i servizi di investimento e relativi servizi accessori, come definiti e identificati dall'Art. 1 del D. Lgs. n. 58/1998, che, sulla base delle applicabili disposizioni regolamentari e di legge, la Banca è autorizzata a svolgere. La stessa può costituire e gestire forme pensionistiche complementari, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

2. Nel rispetto delle vigenti e applicabili disposizioni di legge e regolamentari e delle prescrizioni della Banca d'Italia, la Banca eserciterà attività e servizi e porrà in essere tutte quelle operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari e immobiliari, locative e ipotecarie, necessarie od utili al conseguimento dello scopo sociale e ciò anche mediante assunzione di partecipazioni e interessenze in altre imprese, anche non bancarie, costituite o costituende.

3. La Banca opera al fine precipuo di favorire e contribuire a sviluppare le attività agricole, dell'itticoltura e pesca, artigianali, industriali, commerciali, turistiche e di servizi alle aziende ed alle persone, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese.

Art.5 - Capitale Sociale, Azioni e Soci

1. Il capitale sociale è di Euro 34.372.246,00 (trentaquattromilionitrecentosettantaduemiladuecentoquarantasei virgola zero zero) interamente versato e diviso in numero 498.531 (quattrocentonovantottomilacinquecentotrentuno) azioni prive di valore nominale. Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro nei limiti consentiti dalla legge.

2. Le azioni sono ordinarie, nominative, indivisibili e non cointestabili, a norma di legge. Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un solo voto.

3. Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari sono esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità dagli artt. 1105 e 1106 del Codice Civile; ove questi non sia stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla società ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

4. Non è consentito ai soci il diritto di recedere dalla società nelle ipotesi previste dall'art. 2437, comma 2, del Codice Civile.

5. Le azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi.

6. In caso di morte di un socio, subentrano di diritto i suoi eredi o legatari. Nel caso di subentro di più eredi o legatari nelle azioni del

defunto, costoro nominano un rappresentante comune e si applicano gli artt. 1105 e 1106 del Codice Civile.

Art.6 - Aumento di capitale

1. Al Consiglio di Amministrazione è attribuita la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, anche con conferimento di crediti o beni in natura, quali in particolare aziende e/o rami d'azienda bancari e/o rapporti giuridici attivi e/o passivi inerenti l'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, del Codice Civile, per il periodo massimo di cinque anni dal 2 maggio 2023, sino all'ammontare massimo di Euro 50.000.000,00 (cinquanta milioni/00).

2. Il verbale della deliberazione degli Amministratori di aumentare il capitale deve essere redatto da un notaio e deve essere depositato e iscritto nel Registro delle Imprese nei termini di legge.

Art.7 - Organi Sociali

1. Il sistema di amministrazione e controllo della società è quello disciplinato dai paragrafi 2, 3 e 4 del Libro V, Titolo V, capo V, Sez. VI-bis del Codice Civile.

2. Sono organi della società:

- l'Assemblea degli azionisti;
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - il Comitato Esecutivo, se istituito;
 - l'Amministratore Delegato, se nominato;
 - il Collegio Sindacale;
 - il Direttore Generale.
-

Art. 8 - Competenze e Convocazione e Funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria:

- discute e delibera sul bilancio, uditi la relazione del Consiglio di Amministrazione ed il rapporto dei sindaci;
- nomina gli Amministratori e ne determina i compensi secondo quanto stabilito dal presente statuto;
- nomina il Collegio Sindacale determinandone le retribuzioni;
- delibera sull'affidamento del controllo contabile;
- revoca, secondo le specifiche modalità stabilite dalla legge e dal presente statuto, i componenti degli organi sociali;
- approva il regolamento assembleare;
- approva le politiche di remunerazione a favore dei Consiglieri di amministrazione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla

Banca da rapporti di lavoro subordinato, nonché eventuali piani basati su strumenti finanziari;

- delibera sugli altri oggetti di sua competenza posti all'ordine del giorno.

2. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per la trattazione degli argomenti previsti dalla legge.

3. L'Assemblea Straordinaria è convocata per la trattazione delle materie per la stessa previste dalla legge.

4. L'avviso di convocazione può indicare anche le date delle eventuali seconda e terza convocazione.

Le Assemblee in seconda od ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nell'avviso per l'Assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo tre date per le Assemblee successive.

5. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale o altrove nel territorio nazionale, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o, in alternativa, su uno o più quotidiani aventi diffusione nazionale, almeno quindici giorni prima dell'Assemblea, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

6. Il diritto ad intervenire all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolato dalle disposizioni di legge.

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno due giorni prima di quello fissato per

l'Assemblea e quelli che hanno depositato nel termine stesso le loro azioni o la relativa certificazione presso la sede sociale o le banche eventualmente indicate nell'avviso di convocazione.

7. I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea, osservate le disposizioni di legge. La delega può essere conferita anche in calce al biglietto di ammissione.

8. Per la validità della costituzione dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, tanto in prima quanto in seconda o in terza convocazione, così come per la validità delle relative deliberazioni, valgono le disposizioni di legge.

9. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti gli azionisti, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

10. L'Assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli

eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'Assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

11. L'Assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi contigui o distanti, audio/video collegati, ovvero anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto ai sensi e per gli effetti dell'art.2370, comma 4, del Codice Civile.

Art.9 - Presidenza dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci e, in mancanza anche di questi ultimi, da persona designata dagli intervenuti.

2. Il Presidente è assistito dal Segretario eletto dall'Assemblea e può proporre all'Assemblea la nomina di due Scrutatori fra gli Azionisti presenti. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio previamente indicato dal Consiglio di Amministrazione.

3. Il Presidente dell'Assemblea:

- constata il diritto di intervento, anche per delega;
- accerta se l'Assemblea è regolarmente costituita;
- dirige e regola lo svolgimento dell'Assemblea.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale redatto in conformità alle prescrizioni dell'art. 2375 del Codice Civile, sottoscritto dal Presidente, dagli Scrutatori, se nominati, dal Segretario o dal Notaio.

Art.10 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la ordinaria e la straordinaria amministrazione, tranne quelli che spettano esclusivamente all'Assemblea. In tale ambito, il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i compiti di supervisione strategica previsti dalla normativa vigente. Esso assicura inoltre un efficace confronto dialettico con la funzione di gestione e con i responsabili delle principali funzioni aziendali e verifica, nel tempo, le scelte e le decisioni da questi assunte.

2. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

- l'indirizzo generale nonché l'adozione e la modifica dei piani industriali, strategici e finanziari della Banca, nell'ambito delle direttive impartite dalla capogruppo;
- la determinazione dei principi per l'assetto generale della società e della struttura organizzativa della stessa, approvando e modificando i regolamenti interni e le procedure interne, nonché gli assetti contabili e di controllo della Banca;
- l'eventuale nomina dell'Amministratore Delegato;
- l'eventuale istituzione del Comitato Esecutivo;
- la nomina del Direttore Generale e degli altri eventuali componenti la Direzione Generale, di eventuali comitati di dirigenti e responsabili di servizio, dei dirigenti e la revoca, sospensione e rimozione degli stessi;
- l'adozione di procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni poste in essere con parti correlate;
- la redazione del bilancio d'esercizio e la sottoposizione all'Assemblea dei Soci;
- la delibera del bilancio preventivo annuale;
- l'acquisto e la cessione di qualsiasi partecipazione, aziende e/o rami d'aziende, fermo restando quanto stabilito dall'art. 2361, secondo comma, del Codice Civile;
- l'eventuale costituzione di comitati o commissioni con funzioni consultive, deliberative o di coordinamento (ivi inclusi i comitati con funzioni di iniziativa e controllo nelle materie espressamente indicate dal D.lgs. 231/2001);
- la nomina del Responsabile delle funzioni di revisione interna, di conformità e di controllo dei rischi, sentito il Collegio Sindacale, secondo quanto disposto dall'art. 12, comma 2, del Regolamento congiunto Banca d'Italia e Consob del 29 ottobre 2007;
- le politiche di gestione del rischio, nonché la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni e dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, nell'ambito delle direttive impartite dalla capogruppo;
- la valutazione dell'idoneità dei membri del Consiglio di Amministrazione a svolgere le proprie funzioni sotto il profilo della professionalità, della disponibilità temporale e, ove richiesta, della indipendenza.

E' inoltre attribuita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2365 del Codice Civile, la competenza ad assumere le deliberazioni concernenti: (i) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative, anche di carattere regolamentare; (ii) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio; (iii) l'istituzione, l'ordinamento, il trasferimento e la soppressione di filiali, sedi secondarie, agenzie, sportelli e rappresentanze; (iv) il trasferimento della sede sociale sul territorio nazionale; (v) quelle concernenti le fusioni e/o le scissioni nei casi di cui agli artt. 2505, 2505-bis e 2505-ter del Codice Civile; nonché (vi) l'indicazione di quali tra gli Amministratori abbiano la rappresentanza

della società. E' altresì attribuita al Consiglio di amministrazione la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della banca.

3. In materia di erogazione del credito e di gestione corrente, poteri deliberativi possono essere delegati al Comitato Esecutivo (se costituito), all'Amministratore Delegato (se nominato), al Direttore Generale, al Condirettore Generale (se nominato), ai Vice Direttori Generali, a Comitati di Dirigenti e Responsabili di Servizio, ai Dirigenti, ai Quadri Direttivi nonché ai preposti alle dipendenze e ad altro personale.

4. Gli Amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 del Codice Civile, salvo diversa autorizzazione dell'Assemblea dei Soci.

5. Ciascun Amministratore, ai sensi dell'art. 2391 del Codice Civile, è tenuto a dare notizia agli altri Amministratori e all'organo di controllo di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Banca, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

6. Su proposta del Presidente, il Consiglio di amministrazione nomina un Segretario.

7. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono risultare da verbali trascritti in apposito Libro, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. Le copie certificate conformi e sottoscritte dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o da chi ne fa le veci, fanno piena prova nei confronti dei soci.

Art.11 - Composizione, nomina, revoca e durata del Consiglio di Amministrazione

1. La Banca è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre membri ad un massimo di undici, di cui almeno uno indipendente in caso di nomina sino a cinque membri, di due nel caso di nomina tra sei e nove membri e di tre nel caso di nomina tra dieci e undici membri, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

2. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare l'equilibrio tra i generi rispettando le soglie previste a tal riguardo dalla normativa, anche regolamentare, di tempo in tempo vigente. In particolare, per il primo rinnovo integrale, e comunque entro il 30 giugno 2024, la società assicurerà che una quota di amministratori non inferiore ad un quinto del Consiglio di Amministrazione appartenga al genere meno rappresentato, con arrotondamento per difetto o per eccesso a

seconda che la frazione sia inferiore o superiore allo 0,5; per i rinnovi successivi, e comunque non oltre il 30 giugno 2027, la suddetta quota sarà elevata ad un terzo del Consiglio di Amministrazione, con arrotondamento per difetto o per eccesso a seconda che la frazione sia inferiore o superiore allo 0,5.

3. Non possono candidarsi alla carica di amministratori i soggetti che nell'ultimo triennio abbiano ricoperto incarichi politici, compresi quelli di amministratore o sindaco di Società partecipate interamente o maggioritariamente da enti pubblici; il contemporaneo svolgimento di incarichi politici e dell'incarico di amministratore è causa di decadenza dalla carica di amministratore.

4. Almeno un terzo dei Consiglieri deve essere non esecutivo. Ai consiglieri non esecutivi non possono essere attribuite deleghe né particolari incarichi e non possono essere coinvolti, nemmeno di fatto, nella gestione esecutiva della Società.

5. Gli aspiranti amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 26 del TUB e dalle norme regolamentari di tempo in tempo vigenti.

6. Ai fini della presente disposizione è considerato non indipendente l'amministratore non esecutivo per il quale ricorra una delle seguenti situazioni:

a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del presidente del consiglio di amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i);

b) è un partecipante nella banca;

c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella banca o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella banca o società da questa controllate;

d) ha ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca;

e) ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del Gruppo Banca Popolare del Lazio, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;

f) ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione nonché di direzione presso la banca;

g) è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente

con incarichi esecutivi della banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;

h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;

i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:

1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;

2) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolane, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza.

7. Il Consiglio di Amministrazione può costituire nel proprio ambito comitati interni con funzioni consultive e propositive.

8. I comitati interni di cui al precedente comma svolgono la loro attività gratuitamente, salvo diversa e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione previo parere del Collegio Sindacale.

9. Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che secondo il presente Statuto, nel rispetto della normativa vigente, devono possedere tale requisito.

10. Costituiscono causa di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di amministratore l'essere componente di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di altre aziende che svolgono attività in concorrenza con quella della Società o l'essere legato alle stesse da un rapporto continuativo di prestazione d'opera, salvo si tratti della Capogruppo o di Società partecipate.

11. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e possono essere rieletti.

12. Gli amministratori scadono con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

13. Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste.

14. Ciascuna lista deve essere sottoscritta da tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale e aventi diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria.

Qualora nessuna lista sia stata presentata con i requisiti richiesti, la partecipazione è possibile per tutte le liste che sono state sottoscritte da un numero minimo di 200 soci presentatori qualunque sia la partecipazione al capitale sociale da essi detenuta.

15. Ciascuna lista, nella quale ai candidati è assegnata una numerazione progressiva, deve presentare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente, come esplicitata al comma 1 del presente articolo.

16. Le liste devono, a pena di decadenza, essere sottoscritte con firme autenticate da un notaio o dai dipendenti della società espressamente delegati dal Consiglio di Amministrazione, nonché depositate presso la Sede Sociale o la Direzione Generale, secondo modalità rese note nell'avviso di convocazione che consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito, entro il dodicesimo giorno precedente la data dell'Assemblea e sono messe a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente, almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea. Ogni soggetto legittimato può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista così come ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

17. La legittimazione alla presentazione della lista è determinata avendo riguardo all'iscrizione nel libro dei soci e al rilascio della certificazione attestante il possesso azionario rilasciata dal depositario per la partecipazione all'assemblea.

18. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine indicato al precedente comma, i soggetti legittimati che hanno presentato la lista devono altresì depositare ogni ulteriore documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente, nonché:

- per i soci, le informazioni relative a coloro che hanno presentato le liste;

- un'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati indicati nella lista;
- la dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano irrevocabilmente l'incarico (condizionata alla propria nomina) e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla candidatura, nonché il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità prescritti dalle disposizioni vigenti, anche regolamentari;
- la dichiarazione di possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa primaria e regolamentare tempo per tempo vigente.

19. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

20. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

21. Alla elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue: a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi vengono tratti nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella lista stessa, un numero di Amministratori pari a quello da eleggere diminuito di uno a seconda che siano da nominare tre membri, di due qualora siano da nominare da quattro a nove membri e di tre a seconda che siano da nominare da dieci a undici membri. I restanti Amministratori sono tratti - secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa - dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti fra le liste di minoranza e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti; b) nel caso in cui la lista di maggioranza non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero dei consiglieri da eleggere secondo il meccanismo indicato sotto la precedente lettera a), risulteranno eletti tutti i candidati della lista di maggioranza e i restanti consiglieri saranno tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti fra le liste di minoranza e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa; c) nel caso in cui la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti fra le liste di minoranza non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero dei consiglieri da eleggere, i restanti consiglieri saranno tratti dalle ulteriori liste di minoranza che risultano via via più votate sempre secondo l'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nelle liste stesse; d) qualora il numero di candidati inseriti nelle liste presentate, sia di maggioranza che di minoranza, sia inferiore a quello degli Amministratori da eleggere, i restanti Amministratori sono eletti con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa assicurando il rispetto dei principi di indipendenza e di equilibrio fra i generi prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente. In caso di parità di voto fra più candidati si

procede a ballottaggio fra i medesimi mediante ulteriore votazione assembleare; e) ove sia stata presentata una sola lista ovvero non ne sia stata presentata alcuna, l'Assemblea delibera secondo le modalità di cui alla precedente lettera d); f) nel caso in cui non risulti eletto il numero minimo necessario di Amministratori indipendenti e/o di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, gli Amministratori della lista più votata contraddistinti dal numero progressivo più alto e privi dei requisiti in questione sono sostituiti dai successivi candidati aventi il requisito o i requisiti richiesti tratti dalla medesima lista. Qualora anche applicando tale criterio non sia possibile individuare degli Amministratori aventi le predette caratteristiche, il criterio di sostituzione indicato si applicherà alle liste di minoranza via via più votate dalle quali siano stati tratti dei candidati eletti; g) qualora anche applicando i criteri di sostituzione di cui alla precedente lettera f) non siano individuati idonei sostituti, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa. In tale ipotesi le sostituzioni verranno effettuate a partire dalle liste via via più votate e dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più alto.

22. Nel caso in cui gli Amministratori non siano nominati, per qualsiasi ragione, ai sensi del meccanismo del voto di lista di cui sopra, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

23. Con apposito Regolamento sono altresì previsti limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti dagli amministratori, tenendo conto della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni della Società amministrata. Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare.

24. I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati dall'Assemblea in ogni momento, salvo il diritto al risarcimento del danno qualora la revoca avvenga senza giusta causa.

25. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, gli altri provvedono alla loro sostituzione per cooptazione purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, rispettando i principi di rappresentanza delle minoranze.

26. Quando venga meno il numero minimo di Amministratori indipendenti previsto dallo Statuto e/o il numero minimo di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato prescritto dalla normativa, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere alla loro sostituzione.

27. Per la nomina di Amministratori necessaria per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa, assicurando il rispetto dei principi di indipendenza e di

equilibrio fra i generi prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente. In particolare, l'Amministratore così nominato dovrà appartenere alla medesima lista che ha espresso l'Amministratore uscente secondo l'ordine progressivo di elencazione.

28. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea.

29. Venendo a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve essere convocata l'Assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori.

30. Se viene a mancare l'intero Consiglio, l'Assemblea per la nomina del nuovo consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale che nel frattempo può compiere degli atti di ordinaria amministrazione.

Art.12 - Compenso degli amministratori

1. L'Assemblea - fermo restando il disposto dell'art. 2389, 3° comma del Codice Civile - determina l'indennità in misura fissa, unica o periodica, spettante ai componenti il Consiglio di Amministrazione.

2. L'Assemblea può fissare, in aggiunta al compenso di cui al comma precedente, la corresponsione a ciascun Amministratore di medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio.

3. Non può essere corrisposta più di una medaglia nella stessa giornata.

4. I membri del Consiglio di Amministrazione hanno inoltre diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle loro funzioni.

5. L'Assemblea approva le politiche di remunerazione a favore dei Consiglieri di amministrazione, dei dipendenti o di collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato, in coerenza con la prudente gestione del rischio e con le strategie di lungo periodo.

6. Inoltre l'Assemblea, in sede di approvazione delle politiche di remunerazione, ha facoltà di deliberare un rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale dei Consiglieri di amministrazione, dei dipendenti o di collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato, ove considerati personale più rilevante ai sensi della normativa di riferimento, superiore a quello di 1:1, ma comunque non eccedente il rapporto di 2:1, fermo che la proposta potrà ritenersi validamente approvata:

(i) con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale sociale rappresentato in Assemblea, nel caso in cui l'Assemblea sia costituita con almeno la metà del capitale sociale;

(ii) con il voto favorevole di almeno 3/4 del capitale sociale rappresentato in Assemblea, qualunque sia il capitale sociale con cui l'Assemblea è costituita.

7. La politica delle remunerazioni deve essere trattata come punto separato all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

Art.13 - Cariche consiliari

1. Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, elegge tra i suoi membri un Presidente e uno o più Vice Presidenti, che restano in carica fino al termine del loro mandato consiliare.

2. In caso di nomina di più Vice Presidenti, le funzioni vicarie sono attribuite a quello con maggiore anzianità nella carica di componente del Consiglio di Amministrazione nelle società bancarie del gruppo o, in caso di parità, anagrafica.

3. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito nell'ordine dal Vice Presidente vicario, dal Vice Presidente che lo segue per anzianità nella carica e così di seguito, dal Presidente del Comitato esecutivo, dall'Amministratore delegato, dal consigliere più anziano di età, ciascuno dei quali subentra in caso di assenza o impedimento di tutti coloro che lo precedono nell'elenco, a meno che il Consiglio di Amministrazione attribuisca le funzioni presidenziali ad altro dei suoi membri.

4. Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente vicario o di uno dei Vice Presidenti, dell'Amministratore Delegato (se nominato) o del Consigliere altrimenti designato dal Consiglio di Amministrazione, costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

5. Venendo meno nel corso dell'esercizio il Presidente o alcuno dei Vice Presidenti, il Consiglio completato per cooptazione ai sensi dell'art. 11 provvede alla sua nomina.

6. Il Consiglio di Amministrazione, con delibera presa a maggioranza dei suoi componenti, può eleggere un Presidente Onorario, senza limite d'età e di mandati, ed anche al di fuori dei suoi componenti, nella persona di chi abbia reso servizi di rilievo alla banca, attribuendo allo stesso funzioni consultive e di rappresentanza onoraria presso Istituzioni, Enti pubblici e privati, con esclusione di ogni autonoma funzione deliberativa. Altresì, può eleggere tra i suoi membri un Segretario o chiamare a tale ufficio il Direttore Generale o, in sua assenza, chi lo sostituisce, determinandone l'eventuale compenso.

7. L'eventuale compenso di cui al precedente comma è determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione motivata e previo parere del Collegio Sindacale.

8. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Banca di fronte ai terzi ed in giudizio.

9. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio dei poteri fra tutti gli organi e ponendosi come interlocutore degli organi interni di controllo e degli eventuali Comitati interni. Ha compiti di impulso e di raccordo relativamente alla attività degli organi collegiali cui partecipa.

10. Convoca le riunioni e stabilisce l'ordine del giorno degli organi collegiali cui partecipa, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti i Consiglieri ed ai sindaci.

11. In caso di urgenza, il Presidente può assumere, su proposta vincolante dell'Amministratore Delegato (se nominato), del Comitato Esecutivo (se costituito), ovvero del Direttore Generale o del Condirettore Generale (se nominato), decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per quelle riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione stesso, riferendo a quest'ultimo in occasione della prima riunione successiva alla decisione assunta d'urgenza.

Art.14 - Deleghe

Il Consiglio può, per determinate categorie di atti e di affari, autorizzare il Presidente a conferire procura, con relativa facoltà di firmare per la società, anche a persone estranee alla stessa. Per agevolare lo svolgimento dell'attività lavorativa corrente, il Consiglio può attribuire all'Amministratore Delegato se nominato o, al Direttore Generale, al Condirettore Generale (se nominato), ai Vice Direttori Generali, a Dirigenti, a Quadri Direttivi ed a Impiegati la facoltà di firmare, singolarmente o congiuntamente, per quelle categorie di atti e di operazioni dallo stesso Consiglio determinate, autorizzando il Presidente, ove necessario, a conferire formali procure.

Art.15 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, sia in Italia che all'estero, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente e almeno una volta

ogni due mesi. Il Consiglio di Amministrazione deve altresì essere convocato quando sia richiesto da almeno un terzo dei Consiglieri di Amministrazione o dal Collegio Sindacale che ne abbiano fatto richiesta scritta al Presidente indicando gli argomenti da trattare.

2. La convocazione del Consiglio è fatta a cura del Presidente o di chi ne fa le veci con lettera raccomandata o fax o posta elettronica da inviarsi almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. In caso di urgenza la convocazione può avvenire con telegramma, fax o posta elettronica da spedire almeno un giorno prima di quello fissato per l'adunanza. La convocazione può essere effettuata anche utilizzando qualunque strumento tecnologico comportante certezza di ricezione. Nella stessa forma ne è data comunicazione ai Sindaci.

3. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno su cui il Consiglio è chiamato a deliberare e precisare il luogo, il giorno e l'ora di convocazione.

4. Alle riunioni del Consiglio possono essere chiamati ad assistere anche il Direttore Generale, il Condirettore Generale (se nominato), i Vice Direttori Generali, i Dirigenti ed altro personale tra i quali può essere nominato un Segretario.

5. Fermo restando il potere dell'Amministratore Delegato, se nominato, o del Direttore Generale, se nominato, ovvero del Condirettore Generale, se nominato, di formulare proposte al Consiglio di Amministrazione, deve essere assicurata ai Consiglieri, con specifica disposizione del regolamento del funzionamento del Consiglio di Amministrazione, la facoltà di formulare proposte agli organi collegiali per l'adozione delle conseguenti deliberazioni.

6. Nelle adunanze in cui il Consiglio sia chiamato a deliberare su argomenti che, a giudizio del Presidente, rivestono carattere di particolare riservatezza, le funzioni di Segretario sono affidate ad un componente del Consiglio.

7. Il Consiglio è validamente costituito con la maggioranza degli Amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti e, in caso di parità di voti, il voto del Presidente sarà determinante.

8. E' ammessa la possibilità che la riunione si tenga mediante mezzi di telecomunicazione. In tal caso deve essere assicurata e di ciò deve essere dato conto nel verbale:

- a) l'identificazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;
- b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, di esprimere oralmente il proprio avviso, di

visionare, ricevere e trasmettere tutta la documentazione all'uopo necessaria;

c) la contestabilità dell'esame delle deliberazioni.

9. Nel caso di cui al precedente comma, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare il Presidente ed il Segretario, onde consentire la stesura del verbale.

10. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, qualora anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i Consiglieri in carica e tutti i Sindaci Effettivi.

11. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente ovvero dall'Amministratore presente più anziano di età.

12. Il voto non può essere dato in rappresentanza.

13. Le votazioni si fanno per voto palese.

Art.16 - Organi delegati

1. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, determinando il contenuto, i limiti quantitativi o di valore e le eventuali modalità di esercizio delle rispettive deleghe.

2. Il Comitato Esecutivo, nella sua prima seduta, sceglie tra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente, se questi non sono nominati dal Consiglio.

3. Il Comitato Esecutivo si riunisce di regola ogni dieci giorni. La riunione è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti; le votazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede. I Sindaci assistono alle riunioni del Comitato Esecutivo.

4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può partecipare, senza di diritto di voto, alle riunioni del Comitato Esecutivo e dei Comitati endoconsiliari.

5. Il Comitato Esecutivo può eleggere annualmente tra i suoi membri un Segretario o chiamare a tale ufficio il Direttore Generale o, in sua assenza, chi lo sostituisce.

6. Delle adunanze e deliberazioni del Comitato Esecutivo deve essere redatto verbale.

7. Il Consiglio di Amministrazione può in alternativa delegare proprie

attribuzioni che non siano attribuite dalla legge o dal presente statuto alla sua esclusiva competenza, ad un Amministratore Delegato, scelto fra i suoi componenti, determinandone i poteri, anche in relazione all'attività di sovrintendenza, coordinamento esecutivo e controllo.

8. In caso di nomina dell'Amministratore Delegato, le funzioni del Direttore Generale, sono svolte da quest'ultimo.

9. Il Consiglio di Amministrazione può, altresì, conferire a suoi componenti deleghe specifiche in relazione a particolari settori di attività.

10. Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e devono riferire al Consiglio e al Collegio Sindacale, ogni trimestre, sul generale andamento della gestione, ivi compreso l'andamento dei rischi, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

11. Gli organi delegati dal Consiglio di Amministrazione possono a loro volta delegare i propri poteri, nei limiti della propria competenza e delle attribuzioni delegate agli stessi da parte del Consiglio di Amministrazione, ad altri sottordinati parte del personale della Banca.

12. Delle deliberazioni assunte dal Comitato Esecutivo o dall'Amministratore Delegato, se nominati, viene data notizia al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

Art.17 - Collegio Sindacale

1. L'Assemblea ordinaria nomina tre sindaci effettivi e due supplenti - fra i soggetti in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza- tra i quali il Presidente del Collegio Sindacale e fissa l'emolumento annuale dei sindaci valido per l'intero periodo di durata del loro mandato.

2. La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare l'equilibrio tra i generi. Almeno un sindaco effettivo e almeno un sindaco supplente devono appartenere al genere meno rappresentato.

3. I Sindaci effettivi ed i supplenti sono rieleggibili.

4. Ai sensi della vigente normativa, almeno un Sindaco effettivo e uno supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

5. I Sindaci che non sono iscritti nel registro dei revisori legali devono avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

a) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;

b) attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;

c) funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della Società.

Art.18 - Nomina del Collegio Sindacale

1. La nomina dei componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

2. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno dodici giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Ciascuna lista deve essere sottoscritta da tanti soci che rappresentino almeno il 20% (venti per cento) del capitale sociale e aventi diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria. Qualora nessuna lista sia stata presentata con i requisiti richiesti, la partecipazione è possibile per tutte le liste che sono state sottoscritte da un numero minimo di 200 soci presentatori qualunque sia la partecipazione al capitale sociale da essi detenuta.

3. Le liste sono ripartite in due elenchi, riportanti rispettivamente fino a tre candidati per la carica di Sindaco effettivo e fino a due candidati per quella di Sindaco supplente. Almeno il primo dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno il primo candidato alla carica di Sindaco supplente riportati nei rispettivi elenchi devono essere iscritti nel registro dei revisori legali e devono avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti ai sensi del precedente comma.

4. Ciascun elenco per la nomina a Sindaco effettivo e a Sindaco supplente deve presentare un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio fra generi nella misura minima richiesta dalla normativa,

anche regolamentare, vigente. Nessun candidato, a pena di decadenza della sua candidatura, può figurare in più di una lista.

5. Le liste devono, a pena di decadenza, essere sottoscritte con firme autenticate da un notaio o dai dipendenti della società espressamente delegati dal Consiglio di Amministrazione, nonché depositate presso la Sede Sociale o la Direzione Generale, secondo modalità rese note nell'avviso di convocazione che consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito, entro il dodicesimo giorno precedente la data dell'Assemblea e sono messe a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente, almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea. Ogni soggetto legittimato può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista così come ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

6. Nel caso di presentazione di liste da parte dei soci, la legittimazione è determinata avendo riguardo all'iscrizione nel libro dei soci e al rilascio della certificazione attestante il possesso azionario rilasciata dal depositario per la partecipazione all'assemblea.

7. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine indicato al precedente comma, i soggetti legittimati che hanno presentato la lista devono altresì depositare ogni ulteriore documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente nonché:

- per i soci, le informazioni relative a coloro che hanno presentato le liste;
- un'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati indicati nella lista;
- la dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano irrevocabilmente l'incarico (condizionata alla propria nomina) e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla candidatura, nonché il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità prescritti dalle disposizioni vigenti, anche regolamentari;
- la dichiarazione di possesso dei requisiti di indipendenza dettati dalla normativa primaria e secondaria tempo per tempo vigente.

8. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

9. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

10. Con riferimento alla elezione dei Sindaci effettivi, i voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi successivamente per uno, due, tre. I quozienti ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati del primo elenco di ciascuna lista nell'ordine previsto dallo stesso e sono disposti in un'unica graduatoria decrescente. Salvo quanto previsto al

comma successivo, risultano eletti Sindaci effettivi coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.

Fermo quanto sopra, risultano comunque eletti i primi due candidati della lista che hanno ottenuto la maggioranza dei voti. Qualora due o più candidati di una lista abbiano ottenuto i quozienti più elevati, risulteranno comunque eletti soltanto i primi due di essi. In ogni caso il terzo eletto sarà quello che, tra gli appartenenti alle liste di minoranza, abbia ottenuto il quoziente più elevato. Il candidato che ha ottenuto il quoziente più elevato tra i candidati appartenenti alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra le liste di minoranza, come definite dalle disposizioni (anche regolamentari) vigenti, è nominato dall'Assemblea Presidente del Collegio Sindacale. In caso di parità tra le liste è eletto Presidente del Collegio Sindacale il candidato della lista che sia stata presentata dal maggior numero di soggetti legittimati. In caso di ulteriore parità viene nominato Presidente il candidato più anziano di età. Nel caso in cui il Presidente del Collegio Sindacale non possa essere eletto sulla base dei criteri sopra indicati, alla sua nomina provvede direttamente l'Assemblea a maggioranza relativa.

11. Con riferimento all'elezione dei Sindaci supplenti, i voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi successivamente per due. I quozienti ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati del secondo elenco di ciascuna lista nell'ordine previsto dallo stesso e sono disposti in un'unica graduatoria decrescente. Salvo quanto previsto al comma successivo, risultano eletti Sindaci supplenti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.

Fermo quanto sopra, risulta comunque eletto il primo candidato della lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti. Qualora uno o più candidati di una lista abbiano ottenuto i quozienti più elevati, risulterà comunque eletto il primo di essi. In ogni caso il secondo eletto sarà colui che, tra gli appartenenti alle liste di minoranza, abbia ottenuto il quoziente più elevato.

12. In caso di parità di quoziente tra candidati per l'elezione a Sindaco effettivo e/o a Sindaco supplente è preferito il candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età.

13. Nel caso in cui non risulti eletto il numero minimo necessario di Sindaci effettivi o supplenti appartenenti al genere meno rappresentato, il Sindaco della lista più votata contraddistinto dal numero progressivo più alto e appartenente al genere più rappresentato è sostituito dal successivo candidato appartenente al genere meno rappresentato tratto dalla medesima lista. Qualora, ciononostante, continui a mancare il numero minimo di Sindaci appartenenti al genere meno rappresentato, il criterio di sostituzione si applicherà, ove possibile, alle liste di minoranza via via più votate dalle quali siano stati tratti dei candidati eletti, oppure si applicherà nuovamente alla lista più votata. Ove, nonostante tutto, continui a mancare il numero minimo di Sindaci

appartenenti al genere meno rappresentato, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa. In tale ipotesi le sostituzioni verranno effettuate a partire dalle liste via via più votate e dai candidati contraddistinti dal quoziente meno elevato. Ove nei termini e con le modalità previste nei precedenti commi sia stata presentata una sola lista ovvero non ne sia stata presentata alcuna, ovvero ancora non siano presenti nelle liste un numero di candidati pari a quello da eleggere, l'Assemblea delibera per la nomina o l'integrazione a maggioranza relativa. Nel caso di parità di voti tra più candidati si procede a ballottaggio tra i medesimi, mediante ulteriore votazione assembleare. L'Assemblea è tenuta in ogni caso ad assicurare il rispetto dell'equilibrio fra i generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

14. Nel caso in cui i Sindaci non siano nominati, per qualsiasi ragione, ai sensi del meccanismo del voto di lista di cui sopra, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

15. Costituisce causa di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di componente il Collegio Sindacale l'essere membro di organi amministrativi o di controllo di altre banche o aziende che svolgano attività in concorrenza con quella della Società, salvo si tratti di organismi di Categoria.

16. I componenti del Collegio Sindacale non possono comunque assumere cariche diverse da quelle di controllo presso altre società appartenenti al Gruppo nonché nelle società partecipate di rilievo strategico (anche se non appartenenti al Gruppo).

17. Non possono altresì candidarsi alla carica di sindaco i soggetti che nell'ultimo triennio abbiano ricoperto incarichi politici, compresi quelli di amministratore e sindaco di società partecipate interamente o maggioritariamente da enti pubblici; il contemporaneo svolgimento di incarichi politici e dell'incarico di sindaco è causa di decadenza dalla carica di sindaco.

18. I sindaci non possono, inoltre, assumere incarichi di amministrazione e controllo presso società ed enti in numero superiore a quello stabilito dalla normativa, anche regolamentare.

19. I sindaci possono essere revocati con deliberazione dell'Assemblea ordinaria solo in presenza di una giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata dal tribunale, sentito l'interessato.

20. L'emolumento spettante ai sindaci viene stabilito, all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata dell'ufficio, dall'Assemblea ordinaria.

Ai Sindaci sono riconosciute medaglie di presenza per la partecipazione a sedute del Consiglio, del Comitato esecutivo e degli altri eventuali Comitati consiliari, nella misura stabilita dall'Assemblea dei soci.

21. Oltre all'emolumento spetta ai membri effettivi del Collegio Sindacale il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle loro funzioni.

Art.19 - Durata in carica e sostituzione dei sindaci

1. I sindaci restano in carica per tre esercizi, scadono con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è ricostituito.

2. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza ovvero di mancanza per qualsiasi altro motivo di un Sindaco effettivo subentra il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista che ha espresso il Sindaco uscente secondo l'ordine progressivo di elencazione, nel rispetto del numero minimo di componenti iscritti nel registro dei revisori legali che hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti ai sensi del comma 3 e del principio di equilibrio tra i generi. Ove ciò non sia possibile, al Sindaco uscente subentra il Sindaco supplente avente le caratteristiche indicate tratto via via dalle liste risultate più votate tra quelle di minoranza, secondo l'ordine progressivo di elencazione. Nel caso in cui la nomina dei Sindaci non si sia svolta con il sistema del voto di lista, subentrerà il Sindaco supplente previsto dalle disposizioni di legge. In ogni ipotesi di sostituzione del Presidente, il Sindaco supplente subentrato assume anche la carica di Presidente.

3. L'Assemblea prevista dall'articolo 2401, comma 1, del Codice Civile, procede alla nomina o alla sostituzione dei Sindaci assumendo la relativa deliberazione a maggioranza relativa nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e dell'equilibrio fra i generi. In caso di mancata conferma da parte di tale Assemblea del Sindaco supplente subentrato nella carica di Sindaco effettivo, lo stesso ritornerà a ricoprire il ruolo di Sindaco supplente.

Art.20 - Compiti e poteri del Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale vigila:

- sull'osservanza della legge, dei regolamenti e dello Statuto;
- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul loro concreto funzionamento;
- sull'adeguatezza e funzionalità del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi;
- sull'adempimento delle disposizioni impartite alla Società dalla Società controllante nell'esercizio dell'attività di direzione e

coordinamento;

- su ogni altro atto o fatto previsto dalla legge.

2. Il Collegio Sindacale, svolge altresì le funzioni di "Comitato per il controllo interno e la revisione contabile", di cui al D. Lgs. n. 39/2010 e in tale qualità vigila in particolare:

- sul processo di informativa finanziaria;
- sull'efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna, se applicabile, e di gestione del rischio;
- sulla revisione legale dei conti annuali;
- sull'indipendenza della Società di revisione legale.

3. Il Collegio Sindacale riceve, altresì la relazione della Società di revisione legale prevista dall'art. 19, comma 3, del D. Lgs. n. 39/2010. In occasione della nomina della Società di revisione legale presenta all'Assemblea dei Soci una proposta motivata.

4. Il Collegio Sindacale accerta, in particolare, l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresa la Società di revisione legale incaricata della revisione legale, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi.

A tal fine il Collegio Sindacale e la Società di revisione legale si scambiano senza indugio i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

5. Il Collegio Sindacale vigila altresì sull'osservanza delle regole adottate dalla Società per assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e ne riferisce nella relazione annuale all'Assemblea.

Il Collegio Sindacale, nello svolgimento dei propri compiti, si avvale dei flussi informativi provenienti dalle funzioni e strutture di controllo interno.

I sindaci possono avvalersi, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

6. Il Collegio Sindacale opera in stretto raccordo con il corrispondente organo della controllante.

7. Il Collegio Sindacale verifica periodicamente la propria adeguatezza in termini di poteri, funzionamento e composizione, tenuto conto della dimensione e delle attività svolte dall'intermediario.

8. Il Collegio Sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a Società controllate, sull'andamento delle operazioni

sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

9. Il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia circa tutti i fatti o gli atti, di cui venga a conoscenza, che possano costituire una irregolarità nella gestione della banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

10. Fermo restando l'obbligo di cui al precedente comma, il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

11. Il Collegio Sindacale esprime parere in ordine alle decisioni concernenti la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di controllo interno, controllo dei rischi, conformità alle norme, revisione interna, nonché su ogni decisione inerente la definizione degli elementi essenziali del sistema dei controlli interni.

12. I sindaci riferiscono, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili eventualmente rilevati; relazionano altresì sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

13. I sindaci devono assistere alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato.

14. I verbali delle riunioni del Collegio Sindacale illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse. I verbali e gli atti del Collegio Sindacale debbono essere firmati da tutti gli intervenuti.

Art.21 - Funzionamento del Collegio Sindacale

1. Il Collegio, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica.

2. Il Presidente del Collegio Sindacale provvede affinché ai sindaci sia trasmessa con congruo anticipo adeguata documentazione a supporto delle deliberazioni o una prima informativa sulle materie che verranno

discusse.

Il Collegio è regolarmente costituito con la maggioranza dei sindaci; le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti.

3. Le adunanze possono svolgersi anche per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento e in particolare a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché poter visionare, ricevere e trattare la documentazione. Il verbale inoltre dovrà contenere la dichiarazione di esatta corrispondenza del contenuto di esso con le questioni trattate ed essere sottoscritto dagli stessi alla prima occasione utile.

La riunione si intende svolta nel luogo ove siano presenti il Presidente e il verbalizzante.

Art.22 - Revisione legale dei conti

1. Il controllo contabile sulla Società viene esercitato da una società di revisione avente i requisiti previsti dalla normativa vigente e nominata dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione e sentito il parere del Collegio Sindacale. L'Assemblea procede anche alla determinazione del corrispettivo per tutta la durata dell'incarico che in ogni caso, ai sensi dell'art. 17, d.lgs. 39/2010, deve avere una durata non rinnovabile pari a nove esercizi sociali.

2. La società incaricata del controllo contabile, anche mediante scambi di informazioni con il Collegio Sindacale:

- a) verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- b) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

3. La società di revisione deve possedere per tutta la durata del proprio mandato i requisiti di legge, in difetto dei quali decade di diritto dall'incarico. In caso di decadenza della società di revisione, gli Amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'Assemblea, per la nomina di una nuova società di revisione.

4. La società di revisione cessa dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del nono esercizio sociale successivo.

Art.23 - Direzione Generale

1. La Direzione Generale è composta dal Direttore Generale, eventualmente da un Condirettore Generale (qualora nominato), da uno o più Vice Direttori Generali e dagli altri componenti la Direzione Generale eventualmente nominati dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina le attribuzioni e le competenze.

2. Il Direttore Generale sovrintende alla gestione aziendale; esegue le deliberazioni degli Organi Amministrativi ed è preposto alla gestione degli affari correnti e del personale, esercitando le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dallo Statuto e dai Regolamenti, nonché dalle deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione; partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e assiste a quelle dell'Assemblea.

3. In caso di assenza o impedimento, il Direttore Generale è sostituito, in tutte le facoltà e funzioni che gli sono attribuite, dal Condirettore Generale ovvero dal componente la Direzione Generale che immediatamente lo segue per grado e secondo l'anzianità nel grado medesimo e a parità di anzianità di grado da quello, tra loro, designato dal Consiglio di Amministrazione.

4. I Vice Direttori Generali fanno capo, nell'esercizio delle loro funzioni, al Direttore Generale, coadiuvando lo stesso, nei limiti delle funzioni e competenze agli stessi attribuiti, nella sovrintendenza della struttura aziendale e nella gestione degli affari sociali.

5. I Vice Direttori Generali possono delegare - d'intesa con il Direttore Generale - determinati poteri a loro spettanti al personale dipendente della Banca, stabilendo i limiti e le modalità di esercizio.

6. La firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova dell'assenza o impedimento di questi.

Art.24 - Bilancio e ripartizione degli utili

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio decorre dalla data di iscrizione della società nel Registro delle Imprese e si chiuderà il 31 dicembre dello stesso anno.

2. L'utile netto verrà ripartito come segue:

- a) il 5% alla riserva legale e fino a quando la stessa non abbia raggiunto il 20% del capitale sociale;
- b) il restante utile netto, come sarà stabilito in apposita delibera dell'Assemblea, predisposta e presentata alla stessa dal Consiglio di

Amministrazione, verrà ripartito, preliminarmente nel rispetto dei seguenti criteri:

1. fra tutte le azioni a titolo di dividendo;
2. ad incremento di ulteriori riserve.

3. La Società può destinare per ogni esercizio una somma non superiore al 2% dell'utile dell'esercizio precedente a quello di riferimento, da contabilizzare fra i costi del conto economico, da determinare da parte dell'Assemblea e da devolvere, secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione, a scopi di beneficenza, assistenza e di pubblico interesse preferibilmente in favore dei territori serviti.

4. Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio, corredandolo di una relazione sull'andamento della gestione sociale da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea.

5. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione ed entro il termine che annualmente viene fissato dal Consiglio di Amministrazione stesso. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili si prescrivono a favore della Banca, con imputazione al fondo di riserva.

6. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei casi, con le modalità e nei limiti consentiti dalla legge.

Art.25 - Scioglimento e liquidazione

1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea Straordinaria dei Soci stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Art.26 - Clausola di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia.